

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2238}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JERVOLINO RUSSO, ALBANESE, BENVENUTO, BOCCIA, BORROMETI, BRESSA, CAMBURSANO, CANANZI, CASTELLANI, CERULLI IRELLI, CIANI, DUILIO, FERRARI, GIACALONE, DOMENICO IZZO, MAGGI, MATTARELLA, MERLO, MERLONI, MOLINARI, MORGANDO, NIEDDA, PALMA, GIORGIO PASETTO, PICCOLO, PISTELLI, POLENTA, PRESTAMBURGO, RICCI, RISARI, RIVA, ROGNA, ROMANO CARATELLI, SCANTAMBURLO, SERVODIO, SORO, VALETTO BITELLI, ARMANDO VENETO, VOGLINO, VOLPINI

Interventi a sostegno della famiglia

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle ultime legislature, da parte di tutte le forze politiche, si è evidenziata una positiva attenzione per la famiglia, che supera precedenti fasi di disinteresse ed episodi di contrapposizione ideologica. I cattolici democratici che, attraverso uomini come Moro, Dossetti, La Pira, hanno contribuito in modo determinante alle scelte costitu-

zionali relative alla famiglia, ritengono che questa attenzione debba tradursi, in tempi brevi, in concrete decisioni politiche, che rendano più umana e serena la vita della famiglia.

Gli atti della I sottocommissione della Commissione dei '75 evidenziano un dibattito profondo ed intenso. Dossetti, in un suo intervento, rileva che, per i cattolici

democratici, la questione della famiglia « è il problema fondamentale di tutta la Costituzione ». Questo impegno va colto nel suo significato non settoriale. I costituenti percepivano, infatti, con chiarezza che il tessuto connettivo di uno Stato che si fonda sui diritti dell'uomo e sul dovere di solidarietà passa necessariamente attraverso la famiglia. Uguale consapevolezza ha guidato le forze democratiche a trovare, pur in un periodo di forti contrapposizioni ideologiche, quelle positive convergenze che, nel 1975, hanno reso possibile la riforma del diritto di famiglia.

Tornando all'oggi, i popolari, anche attraverso la presente proposta di legge, vogliono stimolare un impegno non demagogico per la famiglia, un impegno che tenga realisticamente conto della situazione della finanza pubblica, ma che sappia reperire le risorse economiche necessarie sia attraverso una corretta scala di priorità degli interventi, sia attraverso la consapevolezza che, molto spesso, ciò che si impiega per la famiglia costituisce un risparmio e non una spesa supplementare (si pensi, ad esempio, al rapporto fra assegni familiari realmente incidenti sul bilancio familiare e mancata istituzionalizzazione degli anziani).

Sul tema oggi in discussione non mancano certo fra le forze politiche differenze: dalla definizione stessa di famiglia che, per i popolari, non può che essere quella data dalla Costituzione; all'impegno per noi irrinunciabile per la tutela della vita in ogni fase e stadio del suo sviluppo. Ma vi è ormai un patrimonio di cultura comune sul quale è largamente possibile operare in modo positivo: dalla reale prevenzione dell'aborto attraverso la creazione di un'effettiva rete di solidarietà intorno alla madre in attesa, al sostegno ed allo sviluppo delle politiche sociali con riguardo ai problemi concreti dei nuclei di tipo familiare. E l'estensione della tutela per maternità a tutte le donne (penso, in particolare, alle casalinghe alle quali, anche dopo la recente sentenza della Corte costituzionale si deve particolare attenzione, ed alle studentesse), nonché l'approvazione della legge sui congedi parentali costituiscono passi importanti in questo senso. Mi auguro che anche

la presente proposta di legge contribuisca a produrre una costante attenzione del Parlamento sui temi della famiglia.

Mi preme allora sgombrare il campo da alcuni equivoci che hanno caratterizzato il dibattito negli anni scorsi.

Infatti, una più attenta e precisa riflessione culturale ha fatto largamente maturare la consapevolezza che impegnarsi per la famiglia non significa affatto porsi — come negli anni scorsi da più parti si sosteneva — in una posizione di stampo conservatore. Al contrario. Nulla vi è di più capace di innovare che la famiglia. È essa che dà il primo, determinante contributo perché ogni persona realizzi le proprie potenzialità, perché cresca alla e nella solidarietà.

La persona umana « unica ed irripetibile », cioè originale e creativa, libera e solidale, nasce innanzitutto nella famiglia. Se non vi è alcun rapporto fra famiglia e logica di conservazione, non vi è nemmeno alcuna contrapposizione fra famiglia e società. La famiglia, quanto più si realizza come comunità, tanto più si apre alla società e ai suoi problemi.

È la famiglia « umanizzata ed umanizzante » della *Familiaris Consortio* di Giovanni Paolo II, un documento che non cito qui nella sua dimensione di fede che interessa la comunità ecclesiale e non certo il Parlamento, ma che, nell'assoluto rispetto del principio della laicità della politica, offre a quanti — laici e cattolici — vogliono sviluppare una positiva riflessione sulle scelte di famiglia interessanti spunti culturali.

Quello che è certo è che i cattolici democratici non guardano alla famiglia come a rifugio nel privato, ma come alla prima scuola di solidarietà sociale, di educazione al senso del bene comune, di impegno per una società più giusta ed umana.

Ed un'altra presunta contrapposizione è caduta: quella fra cambiamento della condizione femminile e famiglia.

La famiglia comunità è tanto più forte quanto più realizzate e libere sono le persone che scelgono di dar vita ad essa e che in essa vivono.

In una realtà nella quale la condizione femminile registra ancora costrizioni e marginalizzazioni, noi guardiamo alla famiglia come alla comunità che deve promuovere la dignità e la libertà della donna e sostenere la sua personale vocazione, il suo diritto al lavoro ed alla partecipazione sociale e politica. Il che non significa certo sottovalutare il grande valore dell'impegno delle donne che, liberamente, decidono di dedicare il loro tempo (in modo totale o per un periodo della vita) alla cura della famiglia. Ma il valore di questa scelta sta proprio nella sua effettiva libertà.

Chiedere una politica per la famiglia non significa — per noi popolari — pensare allo smantellamento dello stato sociale che — rivisitato e reso maggiormente capace di dare risposte concrete ai diritti dei cittadini — deve rimanere conquista irreversibile del nostro Paese. Chiedere una incisiva politica per la famiglia significa invertire una tendenza che, di fatto, scarica sul nucleo familiare problemi e difficoltà ai quali la famiglia, da sola, non è in grado di far fronte.

Una politica per la famiglia non significa nemmeno il proliferare all'infinito dei servizi pubblici secondo lo schema, ormai superato ed economicamente insostenibile, che ad ogni bisogno fa corrispondere un servizio.

Vi è certamente un problema di qualità e quantità dei servizi pubblici, soprattutto nel mezzogiorno e nelle zone depresse, ma vi è una rete di solidarietà più articolata e flessibile da creare, rendendo innanzitutto possibile l'esplicitarsi delle solidarietà endofamiliari, secondo il principio di sussidiarietà e mettendo in gioco le immense possibilità che possono derivare dalla partecipazione attiva delle associazioni familiari, della cooperazione sociale, del volontariato.

Uno Stato che opera in modo diverso e direi più alto, non solo come ente gestore, ma come promotore di solidarietà, titolare di un dovere di programmazione e di controllo.

Nel suo « Saggio sullo Stato » Giuseppe Capograssi si chiede qual'è la rivoluzione

profonda che opera la famiglia nella storia dello spirito.

E risponde: « La novità della famiglia è che per la prima volta, all'interno di essa, l'uomo comincia ad essere relazione, senso di se stesso, consapevolezza sia pure incerta e parziale degli altri ». La famiglia — continua Capograssi — è vera educazione, non come insegnamento e didattico, materiale lezione che il padre fa al figlio, atto esteriore di apprendimento, ma come creazione travagliata del proprio essere, apertura verso gli altri, maturazione della volontà e della coscienza critica. La sostanza della famiglia — conclude Capograssi — è « una educazione profonda, una pedagogia delle cose, da cui l'uomo esce temprato e preparato verso le trasformazioni future ». Educazione quindi all'impegno, alla verità ed alla libertà. Si capisce allora con chiarezza perché Capograssi, che è interno alla cultura dei costituenti, parli di famiglia proprio nel suo saggio sullo Stato.

Sono queste le idee di fondo che guidano ed hanno sempre motivato i cattolici democratici nel loro impegno per la famiglia.

Nella precedente legislatura è stata da noi presentata la proposta di legge « Norme per una politica per la famiglia » (atto Camera n. 144) e forte è stato l'impegno dei popolari a sostegno della « mozione per la famiglia ».

Mentre la discussione su quest'ultima è stata portata a termine e l'Aula, l'8 febbraio 1995, ha approvato, con il voto favorevole delle forze politiche che attualmente sostengono il Governo di centrosinistra, un testo contenente precisi impegni per la famiglia (testo che, fra l'altro, è alla base dei significativi provvedimenti contenuti nella legge finanziaria 1996), la discussione sulla citata proposta di legge e su quelle delle altre forze politiche non ha potuto essere portata a termine in Commissione affari costituzionali per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Il proponente ha avuto l'onore di essere relatore di tali iniziative legislative ed il testo che ora si presenta è il testo redatto dal

relatore stesso — dopo un esame sinottico delle proposte presentate — come base per la discussione in Commissione.

Esso non esaurisce di certo tutti i problemi della famiglia, né naturalmente esprime tutto il patrimonio di proposte dei popolari (ad esempio, manca la parte relativa alla politica fiscale che era stata

appena affrontata dalla legge finanziaria '96 ed in tema di prevenzione dell'aborto, è certamente possibile fare di più), ma costituisce un primo contributo che ha lo scopo di incentivare un forte impegno del Parlamento che faccio del tema della famiglia uno dei temi centrali di questa legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI E FINALITÀ

ART. 1.

1. Lo Stato predispone ed attua una organica ed integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, in attuazione dei principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 38 della Costituzione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono, in particolare, essere diretti a garantire:

a) il diritto di ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare;

b) la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità;

c) il diritto dei coniugi a scelte libere e responsabili nella procreazione;

d) la tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di servizi socio-sanitari efficienti e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze, anche psicologiche, della madre, del padre e della famiglia;

e) la tutela della gestante in difficili condizioni economiche e sociali, dal momento del concepimento fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita della madre e del figlio mediante la corresponsione di aiuti economici, la predisposizione di strutture di accoglienza, nonchè di ogni altro intervento adeguato;

f) la organizzazione dei tempi di lavoro in modo da armonizzare le esigenze di lavoro e familiari dei membri della famiglia;

g) le condizioni perché possa realizzarsi, nell'ambito della famiglia, la compresenza di più generazioni, favorendo comunque la permanenza dell'anziano nella comunità familiare e creando le condizioni perché quest'ultima possa avvalersi dell'apporto educativo dell'anziano.

ART. 2.

1. Lo Stato rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono alla comunità familiare l'adempimento delle sue funzioni con misure di sostegno anche economico e speciali servizi per le famiglie che vivono in condizioni disagiate e per quelle che si assumono l'onere di assistenza di soggetti portatori di *handicap* e di persone che, per ragioni di età, di salute, di mancata integrazione sociale, non sono in grado di provvedere a sé stesse.

ART. 3.

1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto dell'educazione del sistema dei servizi sociali.

Art. 4.

1. Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con la cooperazione della famiglia e tendono a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

ART. 5.

1. Le regioni prevedono particolari forme di sostegno alle famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane o insulari.

ART. 6.

1. L'esercizio del diritto-dovere di educare i figli, attribuito ai genitori dall'articolo 30 della Costituzione, è reso concretamente possibile anche dal riconosci-

mento del valore sociale del tempo familiare.

2. A tal fine le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nella programmazione e nell'organizzazione dei servizi, individuano modalità di tutela del tempo familiare. Di tale esigenza si deve tener conto anche nella determinazione degli orari di lavoro.

3. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari, esercitato dal sindaco ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge giugno 1990, n. 142, è attuato in modo da consentire la piena funzione dei servizi stessi anche da parte di coloro che lavorano.

4. Alla copertura degli oneri che i comuni devono affrontare per realizzare quanto previsto dal comma 3 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO II

MINORI, ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA.

ART. 7.

1. In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché dall'articolo 1 della legge 184 del 1993, il minore ha diritto a vivere in una famiglia, sia essa di origine, affidataria o adottiva.

2. La famiglia deve essere messa in condizione di assicurare lo sviluppo psicofisico dei figli minori.

3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le condizioni socio-econo-

niche atte ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine quando:

a) la famiglia sia numerosa o incontri gravi difficoltà nel far fronte alle necessità quotidiane;

b) il minore sia in una situazione difficile quale portatore di *handicap* o si trovi in uno stato di devianza o di tossicodipendenza;

c) la famiglia versi in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, assenza di uno dei genitori, condizioni abitative malsane, carenze di ordine psico-pedagogiche.

4. Solo in caso di urgenza o dopo avere inutilmente esperito gli interventi di cui al comma 3, si provvede all'affidamento familiare o all'adozione ai sensi della legge n. 184 del 1983.

ART. 8.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

« L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.

Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le ammissioni di bambini in situazioni di rischio ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — 1. Le strutture ed i servizi dell'asilo nido non destinati all'accoglienza dei bambini, e comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze, esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai servizi per la

prima infanzia, agli interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene e la cura del bambino, come centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che intende operare nei servizi per la prima infanzia ».

ART. 10.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie: in particolare la regolamentazione dell'orario deve garantire la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia, consentendo la fruizione dell'asilo nido anche a tempo parziale; ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis* - 1. La gestione degli asili nido può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di lucro, convenzionati con la regione, purché garantiscano la realizzazione di servizi rispondenti alla normativa nazionale, regionale ed ai regolamenti comunali ».

2. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 6-*ter* - 1. Quando esigenze locali lo rendono opportuno, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e consorzi di comuni, nella elaborazione dei piani annuali degli asili nido, le regioni possono prevedere l'apertura di asili nido con dimensioni ridotte (micronido), anche gestite dai privati, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla legislazione

nazionale e regionale, nonché dai regolamenti comunali ».

ART. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono per ogni comune capoluogo di provincia un servizio centralizzato di pronto intervento e di trasporto neonatale con base operativa nella divisione di terapia intensiva neonatale di un ospedale.

2. I presidi sanitari pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di garantire condizioni sanitarie pienamente adeguate, favoriscono il miglioramento delle condizioni ambientali e l'utilizzazione delle *équipes* e del personale di assistenza, al fine di sostenere, anche psicologicamente, la donna partoriente. A tal fine, garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto strutturale e organizzativo dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale è adeguato a tali obiettivi.

ART. 13.

1. Le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano finanziano progetti sperimentali sulla assistenza domiciliare alla donna in gravidanza, specialmente quando a rischio, nonché della puerpera e del neonato.

ART. 14.

1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate organizzano le proprie strutture in modo da garantire la permanenza nell'arco delle ventiquattro ore di uno dei genitori o di un loro sostituto, presso il reparto di ricovero del bambino ospedalizzato. L'organizzazione delle strutture prevede inoltre la predisposizione

di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

CAPO III

ANZIANI

ART. 15.

1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia.

2. Ove non sia realizzabile quanto previsto dal comma 1, è agevolato l'inserimento dell'anziano in comunità di carattere familiare che incentivino la collaborazione dell'anziano stesso all'organizzazione e gestione delle comunità.

ART. 16.

1. I servizi socio-sanitari ed in particolare i consultori familiari elaborano interventi integrati per l'assistenza domiciliare dell'anziano.

2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in strutture sanitarie è garantito, compatibilmente con il suo stato di salute, il servizio di *day hospital*. Devono comunque essere stabilite forme di collaborazione dei familiari alla organizzazione e gestione del servizio, al fine di impedire l'abbandono dell'anziano stesso da parte della famiglia.

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PORTATORI DI *HANDICAP*

ART. 17.

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, i servizi socio-sanitari ed in particolare i consultori

familiari attuano interventi di sostegno alla famiglia dei portatori di *handicap*, privilegiando ed incentivando l'assistenza domiciliare da parte di *équipes* specializzate.

2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per la formazione ed il sostegno delle famiglie che abbiano tra i loro membri soggetti portatori di *handicap*.

CAPO V

LAVORO E TUTELA DEI GENITORI CON RESPONSABILITÀ FAMILIARI

ART. 18.

1. Le condizioni e gli orari di lavoro devono essere organizzati in modo da armonizzarsi con le esigenze della comunità familiare.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i privati datori di lavoro, debbono attenersi a criteri che salvaguardino l'unità del nucleo familiare e facilitino il ricongiungimento familiare dei componenti, che costituiscono diritti fondamentali della famiglia.

3. Ai fini di cui al comma 1, particolare attenzione è rivolta:

a) alle famiglie di nuova formazione ed a quelle in cui siano presenti minori, anziani, portatori di *handicap* o soggetti con particolari difficoltà psicologiche o comportamentali;

b) alle famiglie dei lavoratori emigrati ed immigrati.

4. Compatibilmente con le esigenze della giustizia, devono essere agevolati i contatti del detenuto con la propria famiglia.

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis — 1. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo o disoccupato, hanno diritto di usufruire dell'orario flessibile di lavoro secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale o aziendale, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Tale diritto spetta anche a coloro che hanno adottato un minore o lo hanno in affidamento ».

2. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli accordi sindacali disciplinano i criteri per realizzare gli obiettivi previsti nel comma 1.

ART. 20.

1. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. La lavoratrice madre ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto spetta altresì, in caso di affidamento o di adozione di un minore, per due anni dalla data di inizio dell'affidamento.

2. La lavoratrice madre ha inoltre il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono computati nell'anzianità di servizio ».

2. All'articolo 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale diritto spetta al padre lavoratore anche quando la madre sia libera professionista o lavoratrice autonoma ».

ART. 21.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) quando la pluralità di sedi di servizio dell'azienda o la notevole distanza della residenza abituale della lavoratrice dal luogo di lavoro sia ritenuta pregiudizievole alla salute della donna e del bambino; ».

ART. 22.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole: « 80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento della retribuzione ».

ART. 23.

1. I lavoratori hanno diritto, per gravi e documentati motivi familiari, quali la malattia del coniuge, del figlio, di un parente o affine entro il terzo grado, ad un congedo fino a trenta giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

ART. 24.

1. I lavoratori hanno diritto ad aspettative per ragioni di famiglia per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi, nell'intera vita lavorativa.

2. Le aspettative di cui al comma 1 non comportano diritto a retribuzione e non

sono computate nell'anzianità di servizio, neppure ai fini previdenziali.

3. I periodi di cui al comma 1 possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni legislative e contrattuali che stabiliscono l'età di collocamento a riposo.

ART. 25.

1. I lavoratori che intendono avvalersi del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 23 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo stesso o, in caso di urgenza, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, con esibizione di idonea certificazione.

2. I lavoratori che intendono avvalersi dell'aspettativa di cui all'articolo 24 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'aspettativa stessa.

ART. 26.

1. In sostituzione dei lavoratori assenti ai sensi della presente legge, è consentito fare ricorso all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ART. 27.

1. Il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione può essere richiesta ed ottenuta anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che complessivamente non superino il limite del 70 per cento di cui al sesto comma e viene de-

tratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

ART. 28.

1. Il lavoratore assunto a tempo pieno può chiedere in qualsiasi momento, per esigenze familiari quali la cura dei figli e di minori in affidamento o adottivi, di un familiare ammalato, portatore di *handicap* o anziano, di trasformare temporaneamente il suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale.

2. Venuta meno l'esigenza di cui al comma 1, resta fermo il diritto del lavoratore a ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Nei casi previsti dal comma 1, per quanto riguarda il pubblico impiego non si applicano le limitazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.

ART. 29.

1. È riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo come lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e, di conseguenza, della società.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di un fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, secondo modalità che consentano di fruire del fondo sociale europeo. Le cooperative possono essere sia di produzione e lavoro che di solidarietà sociale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono strumenti idonei a favorire il reinserimento della donna casalinga nel mondo del lavoro, mediante meccanismi che ne favoriscano il collocamento e riservando ad essa una percentuale dei posti disponibili presso i corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale istituiti in settori per i quali vi sia una effettiva domanda di lavoro.

CAPO VI

CONSULTORI FAMILIARI

ART. 30.

1. Alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché a prevenire l'aborto ».

2. Dopo la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) l'informazione alle donne, finalizzata anche alla tutela del nascituro, sui fattori di rischio e di nocività nel lavoro e nell'ambiente domestico;

d-ter) l'individuazione delle famiglie a rischio e l'avvio ai servizi competenti in caso di violenza con particolare riferimento agli abusi sessuali nella famiglia;

d-quater) la consulenza legale in materia di diritto di famiglia, adozione, affidamento di minori, parità tra uomo e donna;

d-quinquies) l'assistenza psicologica e sociale, in materia di affidamento, adozione, separazione dei coniugi, ammissione al matrimonio dei minori;

d-sexies) la consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, la diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV, l'individuazione delle gravidanze a rischio ».

ART. 31.

1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — *1.* Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

2. Il personale del consultorio familiare può essere integrato da altri specialisti e, in particolare, da consulenti familiari, previa stipula di apposito contratto.

3. Il personale del servizio opera secondo modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali, presenti sul territorio ».

ART. 32.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. Al fine di realizzare gli obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati convenzionati, soprattutto in ordine al metodo della consulenza familiare e al lavoro di gruppo ».

ART. 33.

1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora i consultori di cui alla lettera b) dell'articolo 2 presentino i requisiti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali, sono obbligatoriamente inseriti nella programmazione, mediante convenzione che potrà riguardare tutte le funzioni consultoriali o parte di esse ».

ART. 34.

1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, tutti i soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa sono tenuti ad informare la donna o la coppia dell'esistenza degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio

1978, n. 194, e ad attivarsi per facilitare l'accesso ai relativi servizi.

CAPO VII

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI NUOVE FAMIGLIE

ART. 35.

1. Lo Stato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.

ART. 36.

1. Fermi restando i benefici previsti dalla legislazione vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova istituzione.

ART. 37.

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 36 le coppie per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) aver contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero contrarlo non oltre l'anno successivo alla delibera di concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio;

b) godere di reddito familiare complessivo annuo non superiore a lire 35 milioni, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

c) non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui ambito si

intende utilizzare il mutuo e fissare nel medesimo comune la residenza familiare;

d) non aver fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione di abitazioni fatte salve quelle di natura tributaria.

2. Il reddito di cui al comma 1, lettera *b)*, se riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera *b)*, è aumentato di lire 5 milioni per ciascun figlio e per ciascun anziano convivente a carico.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera *b)*, è annualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

ART. 38.

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, secondo i principi fissati per i mutui in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, attenendosi ai seguenti ulteriori criteri:

a) i mutui devono essere concessi su tutto il territorio nazionale;

b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale e di interessi, non devono comunque superare il 20 per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai componenti del nucleo familiare,

risultanti dalle attestazioni rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o da copia delle denunce dei redditi che, sottoscritte dagli interessati, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del nucleo familiare;

c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili per intero dal reddito imponibile in deroga alle disposizioni vigenti;

d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire 100 milioni;

e) deve essere prevista la possibilità di estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di alienarlo e con divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle fiscali;

f) per il caso di trasferimento del nucleo familiare deve essere prevista la possibilità di cedere l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in deroga ai limiti di pregressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto dell'abitazione della nuova residenza;

g) deve essere prevista una forma di assicurazione obbligatoria che preveda la estinzione totale in caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso di morte di uno solo dei beneficiari.

ART. 39.

1. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del reddito di cui all'articolo 37, commi 1, lettera b), e

2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore ad anni cinque.

ART. 40.

1. Qualora il nucleo familiare, in conseguenza della nascita o dell'adozione di figli, abbia necessità di acquisire una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica solo in caso di vendita della abitazione originaria.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel caso di documentata accoglienza di parenti anziani, che risultino effettivamente conviventi con il nucleo familiare.

CAPO VIII

ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE E DEL DIFENSORE CIVICO PER LA FAMIGLIA

ART. 41.

1. È istituito il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale.

2. Il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale:

a) coordina gli interventi di politica familiare dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici;

b) promuove l'attuazione nel territorio della Repubblica degli indirizzi formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa;

c) promuove, tramite il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il coordinamento delle politiche familiari delle regioni.

3. Il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale dà il proprio concerto su

tutti i disegni di legge concernenti le politiche familiari.

4. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno. A tal fine, le regioni, entro il 30 maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministero una relazione sulla situazione nella regione che fornisca tutti i dati relativi ai servizi, alle iniziative, alle convenzioni ed ai contributi in materia di politica familiare.

ART. 42.

1. È istituito, in tutte le regioni, il difensore civico per la famiglia, con il compito di vigilare sulla applicazione delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, delle leggi nazionali e regionali e delle delibere degli enti locali relative alla famiglia, di farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni delle comunità familiari locali e di formulare proposte per l'evolversi della normativa in vigore relativa ai diritti della famiglia.

